

12) All'articolo 32 è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda i pagamenti da trasferire allo Stato membro di consumo conformemente al regime speciale previsto nella direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3, lo Stato membro di identificazione è autorizzato a trattenere dagli importi di cui al primo e secondo comma:

a) il 30 % dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016;

b) il 15 % dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018;

c) lo 0 % dal 1° gennaio 2019.»

13) L'articolo 34 è soppresso.

14) All'articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

«La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 29 e 30, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 1 e 2 sono applicabili a decorrere dalle date seguenti:

a) l'articolo 1 dal 1° gennaio 2010;

b) l'articolo 2 dal 1° gennaio 2015.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK